



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2011

Disposizioni per la tutela dell'identità locale

ONOREVOLI SENATORI. - La visibilità e la dignità di ogni persona scaturiscono dal principio che la sovranità appartiene al popolo e che le istituzioni dovrebbero essere al servizio dei cittadini.

I principi fondamentali della Costituzione (articoli 1-12) riconoscono i diritti individuali e a maggior ragione quelli della comunità, che non possono essere negati per motivi di natura fiscale, amministrativa, burocratica o politica.

Sulla base dei suddetti principi, sembra doveroso che le singole località vengano individuate solo e soltanto con la propria denominazione, senza l'indicazione del comune, né con il termine frazione, che è deprimente e fa correre il pensiero a qualcosa che non può avere una vita propria.

Per gli enti locali si commette l'errore di considerare il comune come un insieme formato da un solo elemento, dimenticando che spesso ci si trova di fronte a una realtà complessa nella quale sono ricompresi paesi, centri abitati, località, borghi (a seconda del nome che si preferisce usare).

Solo gli abitanti delle località, oggi cosiddette frazioni, comprendono a pieno l'urgenza e l'importanza di cambiare rotta nell'impostazione della gestione della cosa pubblica a tutti i livelli e l'indispensabilità di attuare i principi costituzionali della pari dignità, dell'uguaglianza e del più ampio decentramento amministrativo.

È necessario che ai comuni con più centri abitati vengano attribuite denominazioni diverse, nelle quali tutti i residenti si riconoscono, dai nomi delle località esistenti.

Il comune costituisce un insieme composto da più elementi per cui, in considerazione delle premesse e analisi già fatte, allo stesso occorre dare una denominazione, diversa dal nome delle località del suo territorio, ma che richiami una caratteristica presente in tutti i centri abitati e nella quale si possa riconoscere tutta la popolazione.

Non si comprende perché alla comunità o località non si debba riconoscere il sacrosanto diritto a conservare la propria identità locale, ad essere individuata e conosciuta con il suo nome senza essere costretta ad annullarsi o estinguersi in una identità diversa.

Quanto proposto non è un'idea utopistica, in quanto ha già trovato pratica applicazione in tutta la Grecia ed anche nel nostro Paese esistono situazioni (314 comuni) che riproducono l'attuazione della proposta.

La nuova normativa, che vuole mettere su un piano di parità giuridico-sociale ed umana la dignità dei cittadini di un medesimo comune che abitano in centri abitati diversi, non toglie niente ai cittadini residenti, ma viene incontro alle esigenze di oltre 6-8 milioni di cittadini che vivono nelle oltre 25.000 località d'Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei comuni nel cui ambito territoriale sono presenti più località o centri abitati, la denominazione dell'ente locale non può coincidere con i nomi attribuiti alle singole località o ai singoli centri abitati.

2. Le nuove denominazioni da attribuire ai comuni ai sensi del comma 1 sono adottate con deliberazione dei consigli comunali interessati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della deliberazione di cui al comma 2, i comuni interessati possono indire un *referendum* tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune medesimo, per la scelta della nuova denominazione, diversa dalla precedente, nell'ambito di una rosa di denominazioni proposte.

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, si applica anche alla denominazione da attribuire nei casi di fusione di comuni, nonché alla denominazione delle unioni di comuni.

Art. 3.

1. Qualora il consiglio comunale non ottemperi alla previsione di cui all'articolo 1, comma 2, entro il termine ivi previsto, la regione competente provvede in via sostitutiva, mediante l'indizione del *referendum* ai sensi dell'articolo 1, comma 3, entro i sei mesi successivi al predetto termine.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato l'utilizzo del termine «frazione» per l'individuazione di località o centri abitati ricompresi nell'ambito territoriale di un comune. Con la medesima decorrenza, il termine «frazione», inteso nell'accezione di cui al primo periodo, si intende sostituito, ovunque ricorra nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con l'espressione «località o centro abitato».

Art. 5.

1. Nelle carte di identità, nei passaporti, nelle patenti di guida e nei libretti di circolazione dei veicoli, rilasciati a decorrere dal termine di cui all'articolo 6, deve essere riportata, tra i dati identificativi del soggetto titolare, l'eventuale denominazione della località o del centro abitato accanto a quella del comune di residenza, seguita dalla sigla della rispettiva provincia.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, agli atti notarili, agli atti anagrafici e dello stato civile, ai titoli di studio, nonché alle comunicazioni e agli avvisi di corrispondenza e ad ogni altro atto al quale è attribuito valore legale.

Art. 6.

1. Le amministrazioni ed i soggetti, pubblici e privati, competenti ai fini dell'attuazione della presente legge adottano le necessarie iniziative, ivi compreso l'eventuale adeguamento dei rispettivi sistemi informatici, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.